REGOLAMENTO (CEE) N. 2645/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1975

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2505/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 657/75 per quanto riguarda la qualità tipo dei semi di colza e di ravizzone (3), ha modificato a decorrere dalla campagna 1975/1976 il tenore di olio di detti semi;

considerando che all'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/75 (5), è prevista l'applicazione di maggiorazioni e diminuzioni per i semi offerti all'intervento non corrispondenti alla qualità tipo; che, a seguito della modifica della qualità tipo dei semi di colza e di ravizzone, occorre adattare corrispondentemente le maggiorazioni e diminuzioni riprese all'allegato 1 del regolamento n. 282/67/CEE;

considerando che, onde evitare che gli eventuali vantaggi della modifica della qualità tipo si ripercuotano integralmente sui produttori di semi di colza ricchi di olio e di acido erucico, è opportuno non prevedere maggiorazioni per i semi aventi un tenore di olio compreso fra il 40 e il 42 % che vengono offerti all'intervento durante la campagna 1975/1976;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1975 il testo dell'allegato I, parte I, del regolamento n. 282/67/CEE, è sostituito dal seguente:

« I. Semi di colza e di ravizzone

Tenore di olio

Maggiorazione o diminuzione di 0,019 unità di conto per ogni 0,100 kg di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi il cui peso è determinato conformemente al metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 e il cui tenore di olio è adattato in conformità.

Durante la campagna 1975/1976 non è tuttavia prevista alcuna maggiorazione per i semi il cui tenore di olio è compreso fra il 40 e il 42 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 217 del 15. 8. 1975, pag. 22.